



LINEE DI RIFORMA

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

9 luglio 2014

1. Canale unico di accesso alla professione

Per esercitare l'attività professionale giornalistica è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine che ha il compito primario di assicurare la tutela dell'esercizio della professione e il rispetto dei principi deontologici.

All'Albo dei giornalisti si accede superando una prova d'idoneità professionale, al termine di un percorso formativo costituito dal conseguimento della laurea in una qualsiasi disciplina e da una successiva pratica giornalistica da svolgersi nell'ambito di un corso universitario biennale, disciplinato sulla base di convenzioni tra le Università legalmente riconosciute e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Per le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge il Consiglio nazionale dell'Ordine valuterà percorsi formativi analoghi ma compatibili con una diversa organizzazione.

La legge di riforma dell'Ordine definisce gli ambiti dell'autonomia degli Ordini regionali. Detta autonomia non può riguardare norme e regole relative all'accesso, alla iscrizione negli Elenchi e alla materia disciplinare.

2. Albo dei giornalisti

L'Albo dei giornalisti è costituito da due Elenchi, quello dei "professionisti" e quello dei "pubblicisti e dei professionisti che non esercitano in via esclusiva".

Sarà il giornalista abilitato al termine del percorso formativo, una volta superato l'esame d' idoneità, a scegliere in quale Elenco iscriversi.

Gli iscritti all'Elenco dei professionisti saranno vincolati all'esercizio esclusivo dell'attività giornalistica. Il giornalista abilitato potrà in qualunque momento, con apposita istanza al Consiglio regionale di appartenenza, chiedere il trasferimento da un Elenco all'altro.

Si chiede l'abolizione dell'Elenco di coloro che, pure non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 69/1963.

3. Disciplina transitoria

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, i giornalisti pubblicisti che non abbiano superato l'esame di abilitazione potranno chiedere di sostenerlo.

Vi saranno ammessi, previa partecipazione ad un corso le cui modalità e durata saranno decise dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Chi non sosterrà l'esame rimarrà comunque iscritto all'Elenco ridenominato "dei pubblicisti e dei professionisti che non esercitano in via esclusiva". A tale Elenco rimarranno iscritti anche i giornalisti pubblicisti che siano stati ammessi all'Elenco successivamente alla data di approvazione delle linee di riforma da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Gli aspiranti pubblicisti che hanno presentato la domanda d'iscrizione oltre il 31.07.2014 per sostenere l'esame di idoneità dovranno seguire il percorso formativo standard.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'Ordine saranno fatte salve le regole che attualmente disciplinano l'accesso alla professione di giornalista.

4. Giurì per la correttezza dell'informazione

In ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali dell'Ordine è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione, avente il compito di tentare, in via preventiva e obbligatoria, una conciliazione tra le parti, ogni qualvolta un cittadino si ritenga leso dalla pubblicazione di una notizia giornalistica.

Il Giurì dovrà contribuire a porre freno al fenomeno del ricorso alle querele e alle richieste risarcitorie. Il Giurì ha l'esclusivo compito di fungere da strumento di composizione delle controversie prima che queste arrivino in tribunale. Per essere considerato uno strumento di arbitrato preventivo rispetto al procedimento, deve essere configurato all'interno di un contesto ordinamentale coerente.

Le norme che disciplinano l'istituzione, la composizione e l'attività del Giurì sono demandate ad apposito regolamento.

5. Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è formato da 90 componenti secondo un rapporto di rappresentanza fissato in 3 a 2 tra gli iscritti all'Elenco dei professionisti e gli iscritti nell'Elenco dei pubblicisti e dei professionisti che non esercitano in via esclusiva.

Le modalità per la sua elezione sono stabilite da un apposito regolamento adottato dal ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Negli organismi dirigenti ed esecutivi dei Consigli Regionali e Nazionale deve essere favorito l'equilibrio di genere. La relativa disciplina è demandata ad apposito Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, da sottoporre all'approvazione del Ministero Vigilante.

6. Durata in carica del Consiglio Nazionale e dei Consigli regionali

Il Consiglio dura in carica 4 anni. Analoga disposizione è estesa ai Consigli regionali.

7. Incompatibilità

Non è possibile rivestire la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario del Consiglio nazionale per più di due mandati consecutivi. Queste cariche sono incompatibili con qualsiasi incarico nelle altre istituzioni giornalistiche: FNSI, INPGI, Casagit, Fondo pensione complementare dei giornalisti.

Analoghe incompatibilità vanno previste poi anche per il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, nonché per i membri del Collegio dei Sindaci del Consiglio regionale dell'Ordine.

8. Modalità di voto per l'elezione dei consigli regionali e nazionale dell'Ordine

Per le elezioni dei Consigli Regionali e Nazionale l'elettore può esprimere il voto presso il seggio elettorale o in via telematica. La disciplina del voto telematico è demandata ad apposito Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Ministero Vigilante.

9. Nomina del Consiglio di disciplina nazionale. Elezione cariche dei Consigli di disciplina territoriali e nazionale

Il Consiglio di disciplina nazionale viene formato con modalità analoghe a quelle stabilite per la designazione del Consiglio di disciplina territoriale. Il Consiglio Nazionale propone 24 nomi al primo presidente della Corte Suprema di Cassazione il quale sceglie i 12 componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

Il presidente e il segretario dei Consigli di disciplina territoriali e nazionale sono eletti dai componenti degli organismi nel corso della riunione di insediamento.

10. Uffici stampa

Ciascun Consiglio regionale dell'Ordine istituisce il Registro degli Uffici stampa pubblici, privati e delle agenzie fotocinegiornalistiche in cui operano giornalisti iscritti all'Albo. Tale registro è aggiornato annualmente. Nei comunicati degli uffici stampa registrati dovrà essere indicato il numero di protocollo della registrazione.